

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXIV - N. 3 - Ottobre/Novembre 2020

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperì - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

16 OTTOBRE venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi

20 OTTOBRE martedì

- IMPOSTA DI BOLLO: versamento imposta di bollo su fatture elettroniche per il 3° trim. 2020 e 1° e 2° trim. 2020 inferiore a € 250

26 OTTOBRE lunedì

- ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (settembre 2020) e trimestrali (3° trimestre 2020)

2 NOVEMBRE lunedì

- AUTOTRASPORTATORI: presentazione istanza relativa al 3° trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio
- MOD. 770: invio telematico dichiarazione relativa al 2019
- ESTEROMETRO: invio telematico comunicazione relativa al 3° trimestre dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
- COMUNICAZIONE VENDITE DIGITALI: dai soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di beni importati nell'UE tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale/piattaforma/portale o mezzi analoghi.

16 NOVEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: versamento 4° rata
- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: versamento della I rata dell'imposta sostitutiva della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1 luglio 2020 non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali

A MIA INSAPUTA...

Ormai è uno slogan quasi un ritornello. Aveva iniziato Scajola con l'appartamento di fronte al Colosseo, poi Fini con l'appartamento a Montecarlo. Ma ci sono stati molti altri casi nella storia della nostra Repubblica: Fiorito, Bossi, Dell'Ultri la Idem... Ce n'è per tutte le bandiere e tutti colori. Il tema è che, persone elette, custodi del nostro mandato, votate alla gestione della cosa pubblica, quando vengono pizzicate a incamerare denaro o beni pubblici per il proprio fine privato, si giustificano nel più colorito dei modi.

C'era traffico!

La siccità!!

Le cavallette!

...il commercialista!!!!!!



"A mia insaputa!"...A mia insaputa, come se fosse una giustificazione valida. Non mi curo delle cose minime che mi passano sotto il naso, non me ne accorgo e taci mi ritrovo una casa in più, una ristrutturazione pagata, una

polizza vita, dei soldi improvvisamente sul conto... Come può una persona che si trova a gestire scelte che coinvolgono tutto un Paese essere così sbadata da non curare anche la propria vita?

Anche negli ultimi giorni questo refrain ha risuonato più volte. Coi 600 euro se ne sono viste e sentite di belle questa volta con un protagonista in più il commercialista... che ha fatto le cose per bene, non ha detto nulla al cliente e questo si trova ora esposto al pubblico ludibrio e alla gogna mediatica.

Sì, in effetti è meglio; meglio dare la colpa a qualcun altro, al commercialista che si è affannato in tutti questi mesi per districarsi tra le mille regole, i decreti più corposi dai tempi della costituzione della Repubblica e le centinaia di bonus diversi, ognuno con le scadenze più pittoresche e grottesche. Oltre al danno anche le beffe, dato che sempre il commercialista ha dovuto combattere con i clienti per richiedere, in tempi ridottissimi, i mandati e le deleghe (quando non si è trattato di spid, cns, pin e firme digitali varie) necessari per ognuno di questi adempimenti e non si è curato dell'immagine pubblica e dell'etica del suo assistito.

Sicuramente più dignitoso che un **...a mia insaputa...**

Giorgio Degasperì

Studio Degasperì Martinelli & associati

IN QUESTO NUMERO:

- A MIA INSAPUTA...
- "SANIFICAZIONE": percentuale del credito imposta spettante
- BUONO MOBILITÀ
- STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE: credito d'imposta
- INTRA-UE: prova di avvenuto trasporto
- DECRETO RILANCIO: superbonus 110%
- BENI D'IMPRESA: nuova rivalutazione

Segue →

RASSEGNA STAMPA:

sintesi

Lotteria scontrini al via

La lotteria degli scontrini ci riprova dal 1° gennaio 2021. A confermare l'avvio è stato Roberto Gualtieri ministro dell'economia, intervenendo alla presentazione del libro Blu dell'Agenzia delle dogane. «Tra le importanti iniziative dell'Agenzia c'è il portale della lotteria degli scontrini che sarà operativo», ha ricordato Gualtieri, «dal 1° gennaio e che rappresenterà un forte incentivo alla modernizzazione del nostro sistema di pagamenti».

La lotteria degli scontrini è una delle vittime fiscali del lockdown. Il portale fu lanciato il 6 marzo 2020 con la predisposizione di una nota congiunta Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate sull'avvio della sperimentazione per l'estate 2020. Dopo qualche giorno l'Italia finì in quarantena e nel decreto Rilancio (dl 34/20) è stato ufficializzato il rinvio al primo gennaio 2021.

Di cosa si tratta? Tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria. Per ottenere il codice lotteria basterà inserire il proprio codice fiscale nell'area pubblica del «portale lotteria». Una volta che ci si è registrati sul portale lotteria sarà generato il codice che a sua volta potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc.) e mostrato all'esercente. Per ogni scontrino elettronico trasmesso all'Agenzia delle Entrate, il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali.

Era stato previsto un tempo di avvio sperimentale a partire da luglio con la prima estrazione mensile da effettuare per il 7 agosto. Se il calendario sarà traslato nel 2021 con le stesse tempistiche si dovrebbero considerare da gennaio cinque mesi di sperimentazione per poi andare a regime verso giugno 2021.

Le estrazioni mensile avverranno ogni secondo giovedì del mese.

A regime saranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5 mila euro ciascuno. I premi della lotteria non saranno assoggettati ad alcuna tassazione.

12 settembre 2020 - Italia Oggi, pag 30

Ruoli, il 96,6% è carta straccia

Il 96,6% del magazzino di cartelle esattoriali è carta straccia. Dalla montagna di 744 mld di crediti che lo stato vanta nei confronti dei contribuenti solo 25 mld sono ancora recuperabili. A fornire il dato della situazione della riscossione è stato il sottosegretario del ministero dell'economia Maria Cecilia Guerra intervenendo in commissione finanze del Senato l'8 settembre.

Il sottosegretario, parlando del bilancio

25 NOVEMBRE mercoledì

- ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (ottobre 2020)

30 NOVEMBRE lunedì

- DICHIARAZIONE REDDITI: trasmissione telematica del Mod. REDDITI 2020 da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare
- IRAP: presentazione telematica della dichiarazione annuale IRAP
- OPZIONE PER TRASPARENZA: presentazione del Mod. REDDITI o di apposita comunicazione per l'adesione/rinnovo al regime di trasparenza da parte di società di capitali per il triennio 2020-2022
- ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP (SOGETTI SENZA ISA): versamento della 2° o unica rata d'acconto per l'anno 2020, di IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP, cedolare secca, imposta sostitutiva minimi/forfettari
- CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti: versamento 2° rata acconto 2020 sul reddito eccedente il minimale
- GESTIONE SEPARATA INPS – PROFESSIONISTI: versamento II rata acconto previdenziale 2020 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS
- COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al 3° trimestre 2020
- ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva IRPEF/IRAP relativa ai beni immobili strumentali, posseduti al 31 ottobre 2019

"SANIFICAZIONE": percentuale del credito imposta spettante

Come noto, l'art. 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio"), ha introdotto il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Detto credito spetta quindi a fronte delle spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività: deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19 (tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti);
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e

calzari (che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea), prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti (quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea), ivi incluse le eventuali spese di installazione, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. I dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari: la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, quindi solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili (ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea).

Adempimenti operativi. Per accedere al credito d'imposta era tuttavia necessario comunicare entro il 7 settembre 2020 all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili:

- sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione,
- e l'importo che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Modalità e termini di utilizzo. La norma dispone che il credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Ciò premesso, con Provvedimento di data 11 settembre 2020 prot. n. 302831 del direttore dell'agenzia delle Entrate, è stata definita la percentuale spettante per la determinazione del credito d'imposta: la misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al **15,6423%** dell'ammontare comunicato, percentuale derivante dal rapporto tra il budget messo a disposizione, pari a 200 milioni di euro, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni presentate, pari a 1.278.578.142 euro.

In altri termini, ciascun beneficiario deve ridurre l'ammontare indicato nella comunicazione al 15,6423 per cento: ad esempio, chi aveva indicato il massimo agevolabile, pari a Euro 60.000,00, otterrà un credito d'imposta effettivo di Euro 9.385,38 a fronte di una spesa dichiarata di Euro 100.000,00.

Ciascun beneficiario può verificare l'ammontare spettante nel proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito delle Entrate.

I contribuenti dovranno verificare, prima dell'utilizzo, se l'ammontare delle spese preventivate per il mese della sottoscrizione della comunicazione (nella maggior parte

dei casi settembre) e fino al 31 dicembre 2020 è stato effettivamente speso in quanto il credito d'imposta spetta nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Si attende ora l'individuazione del relativo codice tributo da indicare nell'F24 (secondo un orientamento prudenziale, si potrebbe quindi attendere il 1° gennaio 2021 sia per l'utilizzo nel modello F24 sia per la cessione, posto che il credito utilizzato calcolato sulle spese previste potrebbe eccedere il credito effettivo risultante dalle spese effettivamente sostenute).

Opzioni di utilizzo del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

- in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e con un apposito codice tributo;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione;
- o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta. L'eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d'imposta successivi, ma non potrà essere richiesto a rimborso.

Il comma 3 dell'articolo 125 in commento dispone altresì che il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Roberto Buglisi
Servimpres SRL STP

RASSEGNA STAMPA: sintesi

dello stato, ha detto che «Per l'esercizio 2019, a fronte di somme rimaste da riscuotere in conto residui relative ai primi due titoli di entrata (entrate tributarie ed entrate extra tributarie), pari a complessivi 827.227 milioni di euro, 744.746 milioni di euro attingono alle somme iscritte a ruolo per le entrate di competenza dell'Agenzia (riscossione di imposte dirette e indirette e connesse componenti di sanzioni e interessi).

Di tale «magazzino residuo», continua «nel consuntivo 2019 la percentuale di svalutazione è stata valutata dall'Agenzia nella misura del 96,6 per cento». Il sottosegretario fornisce anche i criteri con cui l'Agenzia della riscossione ha riconosciuto l'inesigibilità di tutti questi crediti.

La percentuale è stata «elaborata sulla base di una specifica metodologia che tiene conto, spiega la Guerra, «dei seguenti elementi di valutazione: incidenza delle posizioni relative a soggetti falliti; incidenza delle posizioni relative a soggetti deceduti o ditte cessate; incidenza delle posizioni relative ad altri soggetti non rientranti nelle casistiche 1 e 2 (soggetti nullatenenti da anagrafe tributaria e con esito negativo delle azioni esecutive/cautelari)».

Dunque solo sul 3,4% di 744 mld di euro l'azione di recupero del fisco può compiersi. Del magazzino restano aggredibili soltanto 25,32 mld di euro.

Ai senatori che chiedevano cosa intendesse fare l'esecutivo il sottosegretario ha risposto che «l'andamento delle consistenze del magazzino risulta fortemente influenzato dal vigente quadro normativo di riferimento in tema di scarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, ovvero la comunicazione che l'Agente della riscossione deve inviare agli enti creditori per rendicontare il proprio operato e documentare l'irrecuperabilità dei crediti affidati».

Ogni anno l'Agenzia dunque comunica qual è la percentuale di cartelle che ritiene non più esigibile. Sul punto il sottosegretario ha voluto assicurare che è in corso un lavoro di approfondimento da parte degli organi preposti.

Si tratta di un tema delicato che sarebbe opportuno: «individuare dei criteri oggettivi per dichiarare inesigibili alcuni crediti».

11 settembre 2020 - Italia Oggi pag 27

Bonus facciate a maglie larghe

Con la risposta n. 319 del 8/9/2020 l'Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi di una società che si occupa di ricerca e sviluppo di nuovi materiali anche per esterni.

L'agevolazione riguarda le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,

RASSEGNA STAMPA:

sintesi

finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Fra gli interventi volti al recupero delle facciate esterne rientranti nella detrazione vi rientrano: «Il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie; il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi; i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata». La detrazione, inoltre, non prevede limiti di spesa.

I lavori agevolabili possono fruire della detrazione al 90% a prescindere dal materiale utilizzato per la realizzazione. Infatti, non vi è nessuna precisazione sulla tipologia di materiale utilizzabile. In questo modo, i paletti del bonus facciate risultano ancora più flessibili.

Secondo, l'Agenzia, nel caso di utilizzo di un nuovo materiale, che può essere utilizzato in sostituzione di quello tradizionale ai fini del recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi effettuati possono essere ammessi al bonus facciate del 90%, purché questi consentano di garantire il rispetto dei requisiti generali per l'applicazione della detrazione fiscale

9 settembre 2020 - Italia Oggi pag 32

Il cassetto fiscale pronto a diventare borsellino fiscale

Lavori in corso sul cassetto fiscale che a breve potrà trasformarsi in borsellino fiscale. Si va verso una gestione più ampia della raffica di crediti di imposta cedibili a terzi approvati nei decreti degli scorsi mesi. Tanto che, nei giorni scorsi ci sono stati incontri interlocutori tra l'Agenzia delle entrate e esponenti della maggioranza per studiare il progetto di ampliamento del cassetto fiscale.

Un nodo da sciogliere è se per le modifiche sia necessario un mero provvedimento amministrativo o se serva un atto normativo. E il veicolo potrà essere proprio il decreto Agosto che si accinge a essere esaminato dal Senato.

Nel decreto Rilancio (34/20) sono stati inseriti una serie di interventi con la creazione di crediti di imposta cedibili a terzi (anche intermediari finanziari, banche e imprese). Nel biennio il valore di questi crediti è stato stimato (per difetto) in 15 mld di euro.

BUONO MOBILITÀ

Lo scorso 5 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Ambiente che stabilisce modalità e termini per l'ottenimento del "buono mobilità".

Beneficiari: soggetti maggiorenni che risiedono

- nei capoluoghi di regione
- nelle città metropolitane
- nei capoluoghi di provincia
- nei comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti (da banca dati Istat al 1/1/2019)

Acquisti agevolati: spetta per

- acquisto di biciclette (nuove o usate) anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (es. monopattini ecc.)
- utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso personale (esclusi quelli mediante autoveicoli)

nel periodo dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Misura: 60% della spesa sostenuta, comunque non superiore a euro 500. Il buono può essere chiesto una sola volta. Il rimborso sarà effettuato nel limite delle risorse disponibili.

Procedura: sono previste due fasi.

Prima fase – acquisti effettuati dal 4/5/2020 al 3/11/2020

- è possibile acquistare il mezzo in qualsiasi negozio, richiedendo il rilascio della fattura
- va presentata apposita istanza registrandosi sull'applicazione web (entro 60 giorni dall'operatività dell'applicazione stessa) allegando copia della fattura o della documentazione commerciale che attesta l'acquisto del bene o l'utilizzo del servizio ed inserendo le coordinate bancarie (IBAN) del richiedente
- il rimborso è effettuato mediante accredito sul conto corrente indicato nell'istanza.

Seconda fase - dal 4/11/2020 in poi attraverso apposita applicazione web sarà possibile la registrazione dei beneficiari e l'accredito dei fornitori

- i beneficiari potranno registrarsi attraverso SPID e verrà loro riconosciuto il buono mobilità. Il buono sarà disponibile nell'area riservata dell'applicazione web e potrà essere utilizzato solamente presso i fornitori che si saranno accreditati (verrà reso disponibile apposito elenco)
- il buono comporta la riduzione del prezzo di acquisto del bene o del servizio e dovrà essere utilizzato entro 30 giorni da quando viene generato pena l'annullamento.

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE: credito d'imposta

Il D.L. di agosto reintroduce, con qualche modifica, il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui al D.L. 83/2014.

Beneficiari: per struttura alberghiera deve intendersi una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere (non meno di sette) situate in uno o più edifici. Trattasi di alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi. La norma ha ricompreso tra i beneficiari anche le strutture che svolgono attività agrituristiche, gli stabilimenti termali, le strutture ricettive all'aria aperta (es. campeggi).

Interventi ammessi all'agevolazione: sono quelli previsti dall'art. 10 del D.L. 83/2014. In particolare:

- interventi di manutenzione straordinaria
- opere di ristrutturazione edilizia
- lavori di restauro e risanamento conservativo
- eliminazione delle barriere architettoniche
- interventi di incremento dell'efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche

• acquisto di mobili e complementi di arredo a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia

Misura: 65% con il limite massimo di euro 200.000,00 (agevolabili i costi fino a euro 307.692,30) per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito spetta dunque per i periodi 2020 e 2021 (per i soggetti con esercizio solare).

Procedura: dovrà essere presentata apposita istanza, probabilmente con il meccanismo del click day. Le risorse verranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste fino ad esaurimento dei fondi che sono stati stanziati in euro 180 mln per ciascuno dei due anni.

Utilizzo: il credito d'imposta potrà essere utilizzato unicamente in compensazione nel Mod. F24 a partire dal periodo successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi anche in un'unica soluzione.

Si attendono le disposizioni attuative a chiarimento di alcuni dubbi (click day, de minimis, cumulabilità con altre agevolazioni ecc.).

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

INTRA-UE: prova di avvenuto trasporto

Le cessioni Intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 a condizioni che:

- Entrambi i soggetti dell'operazione siano soggetti passivi Iva;
- L'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- Vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di altre Paesi UE.

Dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l'art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011, che disciplina quali devono essere le prove del trasporto all'interno dell'Unione in occasione di cessioni Intra-ue.

In particolare al paragrafo 3 dell'art. 45-bis vengono distinti due tipi di prove:

Elementi di prova di cui alla lettera a)

- Documento o lettera CMR riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b)

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto di beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

L'art. 43 del Regolamento UE prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l'effettivo trasferimento della merce il cedente deve essere in possesso:

- Di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti una dall'altra, oppure in alternativa
- Di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato dell'acquirente o da un terzo per suo conto

questi è tenuto a fornire al venditore una dichiarazione scritta nella quale attesti che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

In tale dichiarazione dovranno risultare:

- la data del rilascio,
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente,
- lo Stato Membro di destinazione,
- la quantità e la natura dei beni,
- la data ed il luogo di arrivo,
- i dati identificativi della persona che materialmente accetta i beni per conto dell'acquirente (es. magazziniere etc.).

Per i mezzi di trasporto è necessario riportare il numero che li identifica (es. numero di telaio). La dichiarazione è integrabile con altre informazioni che le parti volessero aggiungere.

La dichiarazione dovrà essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui l'operazione è effettuata (generalmente il giorno di consegna o di spedizione dei beni).

È ammessa la dichiarazione riepilogativa purché riguardi operazioni avvenute nell'arco dello stesso mese solare e che dia conto, distintamente, delle singole operazioni intervenute tra le parti.

Tale dichiarazione costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere in possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

- Di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, oppure
- Di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti una dall'altra.

Nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o da un vettore incaricato dal cessionario è impossibile produrre le prove descritte dal Regolamento, si attendono pertanto chiarimenti ufficiali nei casi in cui tale Regolamento non sia applicabile.

Lucia Zandonella Maiucco
AD SERVICE SRL

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Al momento l'Agenzia sta compiendo gli aggiornamenti per rendere operativa sulla propria piattaforma telematica la cessione dei crediti di imposta relativi al 110%. Finora la piattaforma di cessione e comunicazione dei crediti era usata soltanto nell'ambito delle ristrutturazioni e delle comunicazioni da parte degli amministratori di condominio.

Dal 15 ottobre la prima grossa implementazione con l'obbligo di comunicare l'opzione tra cessione del credito o sconto in fattura. Come si legge dal sito delle Entrate dedicato alle comunicazioni (Ccire) l'opzione può essere esercitata con riferimento alle seguenti tipologie di interventi:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Restano al momento fuori le cessioni dei crediti legati alla sanificazione, il bonus vacanze, il credito di imposta locazioni.

Nel manuale di utilizzo della piattaforma si precisa che le operazioni effettuate tramite la procedura non costituiscono atti di cessione dei crediti e transazioni intervenuti tra le parti, ma rappresentano comunicazioni delle cessioni e delle transazioni già avvenute, affinché le stesse siano efficaci nei confronti dell'Agenzia delle entrate e i crediti possano essere utilizzati dal cessionario in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti. Una piattaforma che al momento è una banca dati in costruzione con tutte le informazioni relative ai movimenti di cessioni e ai soggetti che utilizzano questo meccanismo.

L'Agenzia evidenzia che i dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni, saranno resi disponibili per l'accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la «Piattaforma cessione crediti».

Mediante questa, i cessionari potranno accettare o rifiutare i crediti ricevuti; nel primo caso, i crediti accettati saranno visibili nel «Cassetto fiscale» del cessionario e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti, tramite la medesima piattaforma, secondo le disposizioni vigenti.

9 settembre 2020- Italia Oggi pag. 28

Agevolazione prima casa lunga

Slittato al 2021 il termine ultimo per vendere la casa posseduta precedentemente e non perdere così l'agevolazione prima casa. Il decreto «Liqui-

RASSEGNA STAMPA:
sintesi

dità» (dl. 23/2020) ha previsto per lo sconto fiscale per la prima casa la sospensione delle scadenze nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta 310 del 4/9/2020 .

Il caso riguarda un contribuente che ha acquistato un appartamento a fine aprile 2019, fruendo delle agevolazioni prima casa. Inoltre, questi è già titolare di un altro immobile, in comproprietà con il coniuge residente all'estero, per il quale al momento dell'acquisto ha fruito delle stesse agevolazioni sull'imposta di registro.

Per poter fruire dell'agevolazione prima casa, l'istante deve alienare il primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto. Tuttavia, a causa del Covid-19 sono emersi dubbi sui termini di decadenza per il periodo concesso per vendere la casa posseduta precedentemente senza perdere lo sconto.

In linea generale, l'acquisto con l'applicazione dell'imposta di registro al 2% del valore è consentito dalla Nota 2-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro. L'accesso all'agevolazione è consentito anche se l'acquirente possiede già un immobile acquistato fruendo della stessa agevolazione, a patto che quest'ultimo sia alienato entro un anno dall'atto.

Se il contribuente non vende entro questo periodo l'appartamento già in suo possesso, incorre nella decadenza dell'agevolazione utilizzata per il nuovo acquisto, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.

Con l'introduzione della sospensione dei termini prevista dall'articolo 24 del decreto «Liquidità», nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020; per il corretto calcolo della scadenza dell'adempimento, l'Agenzia ha ribadito che, per evitare la decadenza del beneficio, i termini sospesi inizieranno (in caso di acquisto effettuato dopo il 23 febbraio) o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Pertanto, nel caso in esame, è valida la sospensione stabilita con il decreto «liquidità» e, dal 1° gennaio 2021 l'istante avrà ancora a disposizione un periodo pari ai giorni che distanziano il 23 febbraio (data di entrata in vigore del decreto) dal 29 aprile (data di scadenza dell'agevolazione prima casa della sospensione).

5 settembre 2020- Italia Oggi pag 28

Lotta all'evasione conveniente

Ogni euro speso dallo stato per la lotta all'evasione ha un ritorno pari a più di otto euro. Il calcolo è compiu-

DECRETO RILANCIO: superbonus 110%

Il D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio introduce, in aggiunta alle ormai note percentuali di detrazione Irpef e Ires in materia di interventi volti al risparmio energetico, una nuova detrazione pari al 110% delle spese sostenute per specifici interventi di efficientamento energetico e di misure antisismiche sostenute su edifici esistenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Alla luce della circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti di natura tecnica e definitoria, rendendo pienamente operativa la misura analizzata, si forniscono di seguito i primi spunti di interesse in forma schematica per agevolare la consultazione, riservando ad un prossimo contributo eventuali novità di prassi ed approfondimenti.

Gli interventi agevolati con detrazione del 110% fruibile in 5 rate annuali (in luogo delle usuali 10 rate), destinati alle sole persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, vengono definiti "trainanti" in quanto consentono l'estensione dell'agevolazione "maggiorata" ad eventuali ulteriori interventi realizzati congiuntamente a questi:

INTERVENTO "TRAINANTE"	IMMOBILI	IMPORTO
Isolamento termico superfici opache verticali/orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza > 25% superficie disperdente lorda (coibentazione)	Edifici unifamiliari, plurifamiliari o condomini. Non rileva accatastamento (NO A/1, A/8 e A/9 - SÌ A/10, C/1 e D/1, anche non abitazione principale)	<u>50.000 Euro</u> per edifici unifamiliari o per ogni unità immobiliare (max 2) situata all'interno di edifici plurifamiliari con accessi autonomi dall'esterno <u>40.000 Euro</u> per unità immobiliare in edifici da 2 a 8 unità abitative <u>30.000 Euro</u> per unità immobiliare in edifici con più di 8 unità abitative Sono comprese nell'importo agevolato le prestazioni professionali, asseverazione e redazione APE
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento/raffrescamento/fornitura acqua calda a condensazione/pompa di calore/microgenerazione (anche con installazione fotovoltaico)	Parti comuni di edifici in condomini/cooperative a proprietà indivisa (NO A/1, A/8 e A/9 - SÌ A/10, C/1 e D/1, anche non abitazione principale)	<u>20.000 Euro</u> per unità immobiliare in edifici fino a 8 unità abitative <u>15.000 Euro</u> per unità immobiliare in edifici con più di 8 unità abitative
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento/raffrescamento/fornitura acqua calda a condensazione/pompa di calore/microgenerazione (anche con installazione fotovoltaico)	Edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti in edifici plurifamiliari (NO A/1, A/8 e A/9 - SÌ A/10, C/1 e D/1, anche non abitazione principale)	<u>30.000 Euro</u> per unità immobiliare (max 2) situata all'interno di edifici plurifamiliari con accessi autonomi dall'esterno

Gli interventi eseguiti devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (attestata tramite APE - ante e post - intervento).

Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario munirsi di:

- asseverazione da parte di un tecnico abilitato
- attestato di prestazione energetica (APE) antecedente e successivo all'intervento
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati
- comunicazione ad Enea in via telematica entro 90 giorni dalla data di fine lavori
- pagamento con "bonifico parlante" (causale versamento con indicazione norma agevolativa, cf beneficiario, P.Iva ditta/professionista)
- conservazione certificato di asseverazione, ricevuta invio Enea, fatture/ricevute fiscali corredate da contabile bancaria, copia delibera assembleare (per interventi su parti comuni di edifici condominiali) ai fini dichiarativi.

Gli eventuali interventi "aggiuntivi" che si giovano dell'effetto inclusivo alla nuova aliquota del 110% possono consistere, ad esempio:

INTERVENTO "ATTRATTO"	CONDIZIONI/LIMITI	MASSIMALI
Installazione impianto fotovoltaico ed accumulatori integrati	L'energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE - non cumulabile con altre agevolazioni	48.000 Euro (cmq nel limite di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto)
Installazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici	Riqualficazione energetica edificio	3.000 Euro
Interventi di riqualficazione energetica	In aggiunta ad un "intervento trainante"	Limiti ordinariamente previsti per la singola tipologia di intervento
Sostituzione infissi e serramenti	Non ammesso per box auto	Alq ordinaria 50% (max 60.000 Euro)
Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda	Anche se installati ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente	Alq ordinaria 65% (max 60.000 Euro)
Interventi di consolidamento/riduzione del rischio sismico	Immobili che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3	60.000 Euro/unità immobiliare
Bonus facciate	Edifici esistenti ubicati in zona A o B ex d.m. 1444/1968	Alq ordinaria 90% per interventi su strutture opache, balconi, ornamenti e fregi (non previsti limiti di spesa)
Restano applicabili le detrazioni ordinarie ante art. 119 DL 34/2020	Sostituzione serramenti ed infissi Sostituzione impianti riscaldamento Pannelli solari produz. acqua calda Riqualf. energetica fabbricato Ristrutturazione "generica"	60.000 Euro x 50% 60.000 Euro x 50-65% 60.000 x 65% 100.000 Euro x 65% 96.000 Euro x 50%

Di particolare interesse l'introduzione della possibilità di scegliere in 5 anni, il luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, la trasformazione dell'agevolazione fiscale in credito d'imposta ovvero, in alternativa, di optare per lo sconto in fattura:

- trasformazione in credito d'imposta: la detrazione viene monetizzata e potrà essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti (banche e intermediari finanziari)
- sconto in fattura: il fornitore che ha effettuato l'intervento recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d'imposta al committente con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti (banche e intermediari finanziari).

La cessione del credito da parte del contribuente (anche se incapiente/forfettario) potrà quindi avvenire a favore di istituti di credito ed altri intermediari finanziari ovvero fruita tramite il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto da parte dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, con possibilità di successiva cessione a banche e intermediari.

Il fornitore cessionario che ha praticato lo sconto in fattura potrà utilizzare detto importo in compensazione in 5 quote annuali nelle proprie deleghe di pagamento F24 a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione all'AE (comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese).

Nel caso in cui ci si avvalga dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura si rende necessario per il contribuente:

- richiedere il visto di conformità rilasciato da parte di intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, responsabili Caf) attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
- richiedere l'asseverazione ad un tecnico abilitato (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) in merito al rispetto dei requisiti tecnici minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni/asseverazioni/visto di conformità richiesti ai fini della fruizione dell'agevolazione rientrano tra le spese agevolate nella misura del 110%.

Luciano Iuni
Studio Decaminada

RASSEGNA STAMPA: sintesi

to analizzando i soldi portati a casa dall'Agencia delle entrate nel 2019 (secondo la relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello stato), pari a 17 miliardi di euro, e il costo del personale della stessa Agencia, pari a due miliardi di euro (secondo la convenzione ministero dell'economia-Agenzia). Un ritorno positivo, dunque. Anzi, di più.

Nell'ultima convenzione disponibile, firmata il 19 novembre del 2019, e valida per il 2020 si evidenzia infatti che i costi sostenuti per riscuotere cento euro sono pari a 67 centesimi, un trend in diminuzione rispetto all'anno prima, il 2019, quando ne servirono 71, e che l'amministrazione vuole ridurre ulteriormente il prossimo anno, abbassandoli fino a 65 centesimi.

Nel 2019, l'Agencia delle entrate ha riscosso quasi 17 miliardi da quelle che sono considerate ordinarie attività di controllo. Un andamento in crescita del 4% rispetto al 2018, quando gli incassi arrivarono a 16,2 miliardi di euro. Di questo bottino recuperato, spiega la Corte dei conti, 11,7 miliardi arrivano dai versamenti diretti su atti emessi dall'Agencia (quindi non si tratta solo di adempimenti standard dei contribuenti).

Oltre due miliardi (2,1) sono frutto di attività di promozione della compliance (18% in più rispetto all'anno precedente) e tre miliardi sono ascrivibili a recupero derivante dalla riscossione coattiva, (in questo caso un -4% rispetto al 2018). L'Agencia, nella convenzione con il ministero dell'economia, fa una ulteriore riduzione dei numeri indicando le entrate da attività di accertamento (depurate quindi da quelle dell'attività ordinaria di versamento dei contribuenti) in 12,8 miliardi di euro.

Se, al contrario, si prende la sola attività di compliance, quella diciamo così di «persuasione» da parte dell'Agencia, su cui la politica di gestione punta gran parte delle sue carte, il percorso di ritorno dell'investimento è ancora lungo.

A fronte di due miliardi di adempimento a seguito di lettere di compliance, il rapporto con il funzionamento della macchina dello stato è di uno a uno. Un euro speso per ogni euro incassato. Una forzatura, considerato che sempre nella convenzione (il cui rinnovo è atteso per i prossimi mesi) si offre uno spaccato del tempo dedicato dagli uomini dell'Agencia delle entrate alla loro attività lavorativa.

Il 30% del monte ore è dedicato all'attività di accertamento dell'imposta non dichiarata, mentre l'attività ordinaria di liquidazione delle imposte e assistenza ai contribuenti sono quasi a pari merito, con il 13 e il 10% del tempo dedicato. Il resto del monte ore è variamente de-

BENI D'IMPRESA: nuova rivalutazione

L'art. 110 del DL 104/2020 introduce una ulteriore legge di rivalutazione dei beni d'impresa. Si affianca ad analoghe leggi di rivalutazione i cui termini sono stati riaperti con l'art. 1 co. 696 ss. della L. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), i cui dettagli, sono stati riportati su questa rivista (febbraio/marzo 2020 - pag. 7) a cui si rimanda per approfondimenti.

I **soggetti interessati** sono le società di capitali e di persone, imprenditori individuali, enti commerciali residenti e soggetti non residenti con stabile organizzazione.

Oggetto della rivalutazione sono i beni d'impresa e le partecipazioni di controllo e collegamento con una importante differenza rispetto alla legge precedente: possono essere rivalutati **anche singoli beni** con esclusione degli immobili merce. I beni devono risultare iscritti nel bilancio in corso al 31.12.2019 e la rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo (bilancio al 31.12.2020 per i soggetti con esercizio solare) con obbligo di indicazione in nota integrativa e annotazione nel relativo inventario.

Il nuovo regime concede la facoltà di dare **rilevanza solo civilistica e contabile** alla rivalutazione effettuata, ma prevede anche il riconoscimento fiscale del valore attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti. In altre parole, l'iscrizione di maggiori valori in bilancio non è subordinata obbligatoriamente all'assoggettamento a imposta sostitutiva e tale decisione potrà essere presa in un momento successivo, in sede dichiarativa con l'eventuale versamento dell'imposta.

L'imposta va versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte su redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

La rilevanza dei valori iscritti ed affran-

cati fiscalmente è prevista a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021. Per cui, da tale esercizio, rileveranno ai fini della deducibilità degli ammortamenti, della determinazione del plafond delle spese di manutenzione e della disciplina delle società non operative.

È prevista una moratoria fiscale in caso di realizzo dei beni rivalutati (cessione, assegnazione, ...); i valori non rilevano per i quattro esercizi successivi ossia per operazioni realizzate in data anteriore al 1° gennaio 2024.

Con riferimento al metodo contabile da adottare per effettuare la rivalutazione, la norma richiama le disposizioni dell'art. 11 della legge 342/2000 nonché del DM 162/2001, per cui si potrà realizzare mediante:

- la rivalutazione del solo costo storico,
- la riduzione del fondo ammortamento;
- la rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento.

La rivalutazione del bene crea una riserva di patrimonio che avrà la natura di riserva in sospensione d'imposta solo se l'impresa adotta il regime in contabilità ordinaria e solo se opta per la rilevanza fiscale dei valori. In questo caso è previsto l'affrancamento volontario con versamento di un'imposta sostitutiva pari al 10% che ne permette la libera distribuzione avendo così già assolto le proprie imposte. I termini di versamento dell'imposta da affrancamento sono i medesimi previsti per la rivalutazione.

Si tratta sicuramente di un'opportunità da tenere presente e da valutare attentamente negli effetti positivi ma anche negativi connessa alla scelta e alle modalità di attuazione.

Avrà sicuramente un'efficacia positiva nel sostenere i patrimoni netti delle società indebolite dalla pandemia COVID-19 senza che le stesse siano tenute ad esborsi finanziari per imposta sostitutiva o per il ripianamento delle perdite sofferte.

Robert Schuster
Protax srl

RASSEGNA STAMPA: sintesi

clinato tra difesa degli atti impugnati e rimborso del credito. Anche in questo caso, la promozione della compliance è fanalino di coda, con l'1, 32% del tempo lavorativo dedicato.

In questi mesi di lavoro da remoto e ripensamento dell'attività con il congelamento e la sospensione delle verifiche e degli accertamenti in azienda, sarà interessante verificare se la spinta all'adesione metterà il turbo alla ripresa con un invio massivo delle lettere di compliance.

4 settembre 2020 - Italia Oggi pag. 25

Ampliamenti fuori dagli sgravi

Le detrazioni alternative ad eco e sisma-bonus sono applicabili alle parti comuni di edifici preesistenti e non agli ampliamenti, che risultano di nuova costruzione. Lo chiarisce la risposta ad interpello n. 286 delle Entrate, stabilendo che per le opere di ristrutturazione di cui sopra si può beneficiare delle detrazioni per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica ex art. 14, comma 2-quater.1 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63.

Ciò ad una condizione: che la detrazione si riferisca alla porzione esistente dell'edificio, dato che l'ampliamento si configura come nuova costruzione e non rientra nella fattispecie prevista dalla norma. L'Agenzia richiama inoltre la circolare n. 19/E del 2020, in cui si ribadiva che la locuzione «parti comuni di edificio» va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori». Ecco altri chiarimenti forniti.

Ristrutturazione e nuova costruzione. Nel caso in cui ci sia la presenza di una «ristrutturazione edilizia ricostruttiva» e di una nuova costruzione, si può fruire della detrazione e di due diversi limiti di spesa. Ma solo a condizione che il nuovo intervento sia autonomo rispetto a quello di ristrutturazione realizzato sull'immobile principale. Per il beneficio non conta, quindi, il fatto che la ristrutturazione sia stata già completata [risposta n. 285].

Bonus facciate. Nei condomini in cui viene sostituito il rivestimento in mosaico delle facciate senza eseguire interventi di efficientamento energetico si applica il bonus facciate. Tuttavia, gli interventi di coibentazione mediante «insufflaggio della cassavuota» non rientrano nel suddetto bonus ma possono eventualmente fruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale «sono agevolabili gli interventi su coperture e pavimenti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra che rispettino determinati requisiti di trasmissione termica [risposta n. 287].

29 agosto 2020 - Italia Oggi, pag. 26

Frizzera Piergiorgio - Org. & Sistemi srl